



Nota illustrativa

Bando tipo

Procedura aperta/ristretta telematica per concorso di progettazione in due gradi ai sensi dell'articolo 6-quater, comma 10, del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3 agosto 2017 n. 123, inserito dall'articolo 12, del decreto legge 10 settembre 2021 n.121, convertito in legge 9 novembre 2021 n. 156

Premessa.....	3
1. Il bando tipo per concorsi di progettazione	3
2. La piattaforma telematica.....	4
3. Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni.....	5
4. Garanzia dell'anonimato.....	5
5. Oggetto del concorso e affidamento successivo.....	6
6. Soggetti ammessi a partecipare.....	6
7. Requisiti generali di partecipazione.....	6
8. Requisiti speciali	7
9. Subappalto ed avvalimento	7
10. Sopralluogo	7
11. Pagamento dell'imposta di bollo.....	8
12. Pagamento del contributo in favore dell'Autorità	8
13. Commissione giudicatrice	8
14. Verifica documentazione amministrativa e incompatibilità	9
15. Proclamazione del vincitore e affidamento dei successivi livelli di progettazione	9

Premessa

L'articolo 6-quater, comma 10, del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3 agosto 2017 n. 123, inserito dall'articolo 12, del decreto legge 10 settembre 2021 n.121, convertito in legge 9 novembre 2021 n. 156, prevede l'istituzione del "Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale", al fine di rilanciare e accelerare il processo di progettazione nei comuni delle regioni Umbria, Marche, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia nonché in quelli ricompresi nella mappatura aree interne, in vista dell'avvio del ciclo di programmazione 2021/2027 dei fondi strutturali e del Fondo per lo sviluppo e la coesione e della partecipazione ai bandi attuativi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Il comma 2 dell'articolo in esame stabilisce che al Fondo in questione accedono tutti i Comuni con popolazione complessiva inferiore a 30.000 abitanti, le Città metropolitane e le Province ricompresi nelle aree indicate al comma 1. Le proposte progettuali devono essere utili a realizzare almeno uno dei seguenti obiettivi: la transizione verde dell'economia locale, la trasformazione digitale dei servizi, la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, che assicuri lo sviluppo armonico dei territori, anche dal punto di vista infrastrutturale, la coesione economica, l'occupazione, la produttività, la competitività, lo sviluppo turistico del territorio, la ricerca, l'innovazione sociale, la cura della salute e la resilienza economica, sociale e istituzionale a livello locale, nonché il miglioramento dei servizi per l'infanzia e di quelli tesi a fornire occasione di crescita professionale ai giovani e ad accrescere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro). Le proposte devono, altresì, privilegiare la vocazione dei territori, individuare soluzioni compatibili con gli strumenti urbanistici regolatori generali o devono comunque essere agevolmente e celermente realizzabili, anche con modeste varianti, e comportare soluzioni a basso impatto ambientale, di recupero e valorizzazione del patrimonio esistente, di contrasto dell'abusivismo, in ogni caso limitando il consumo di suolo (comma 6).

Il comma 10 prevede che l'Agenzia per la coesione territoriale, in collaborazione con l'ANAC, predisponesse, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un bando tipo da utilizzare per i concorsi di cui all'articolo in esame.

Allo scopo di dare attuazione al precetto normativo, è stato adottato il presente bando tipo per concorsi di progettazione a due gradi. Si tratta, invero, di un disciplinare tipo (di seguito quindi anche Disciplinare), che presenta aspetti di complessità maggiore rispetto ad un mero bando di gara, venendo a disciplinare tutta la procedura di scelta del vincitore.

Il bando tipo disciplina una procedura telematica aperta in due gradi, ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del Codice, prevedendo in alternativa le clausole che la stazione appaltante deve inserire nel proprio disciplinare nell'ipotesi in cui intenda utilizzare una procedura ristretta.

Il documento è corredato dalla presente Nota illustrativa che fornisce istruzioni circa le modalità di compilazione e ne descrive le principali caratteristiche.

1. Il bando tipo per concorsi di progettazione

Il Bando tipo contiene gli elementi fondamentali della procedura di affidamento che le stazioni appaltanti possono inserire nella documentazione di gara ed è tendenzialmente esaustivo di tutte le possibili fattispecie che in concreto possono verificarsi.

Le clausole del Bando tipo non sono vincolanti per le stazioni appaltanti, ma rappresentano un modello da seguire per garantire la corretta ed uniforme applicazione delle disposizioni vigenti.

Per assicurare la massima flessibilità del documento, sono riportate clausole facoltative e/o alternative che corrispondono alle diverse opzioni legittimamente ammesse dalla normativa. Una volta che la stazione appaltante abbia optato per una soluzione, tali prescrizioni vengono ad integrare il contenuto del disciplinare e l'amministrazione è tenuta, nel corso della

procedura, ad attenersi senza possibilità di discostarsene, pena la violazione dei principi di certezza, imparzialità dell'azione amministrativa e della *par condicio* dei concorrenti.

Si precisa che, nel caso di sopravvenute modifiche o integrazioni normative che dovessero incidere su talune clausole del Disciplinare tipo, le stesse dovranno intendersi sostituite dalle nuove disposizioni. Le stazioni appaltanti, inoltre, dovranno prestare particolare attenzione alla disciplina di attuazione delle disposizioni normative. Il riferimento è in particolare alle linee guida, che dovranno essere emanate ai sensi dell'articolo 47, comma 8, del decreto legge n. 77/21, come modificato dalla legge n. 108/21, che detteranno specifiche clausole in materia di pari opportunità, da recepire nei bandi. Si raccomanda, inoltre, nell'ipotesi di concorso di progettazione volto ad acquisire un progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC, di considerare anche le indicazioni contenute nelle "Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC", adottate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nel luglio del 2021 ed accessibili al seguente link: <https://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2021-08/Linee%20Guida%20PFTE.pdf>.

Nel caso di gara svolta in modalità cartacea, la stazione appaltante adegua le clausole pertinenti del Bando tipo alla procedura prescelta. Si ricorda, tuttavia, che ai sensi dell'articolo 58 del Codice è regola generale per le stazioni appaltanti ricorrere a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici. Quest'ultima è stata di recente ribadita anche dalla nuova formulazione dell'articolo 29 del Codice, come modificato dal decreto legge n. 77/21, convertito in legge n. 108/21.

2. La piattaforma telematica

Il bando tipo recepisce le disposizioni del Decreto della Presidenza del Consiglio n. 148/2021, a cui l'articolo 44 del Codice ha rimesso la disciplina della digitalizzazione delle procedure dei contratti pubblici. In particolare l'articolo 29 del citato decreto prevede che le stazioni appaltanti adeguano i propri sistemi telematici entro sei mesi dall'adozione delle linee guida dell'AgID, recanti le regole tecniche per la digitalizzazione delle gare. Nelle more del completamento della predetta disciplina di attuazione, considerata la varietà degli strumenti telematici disponibili sul mercato, il Bando tipo:

- a) richiama i principi generali che presidono al corretto utilizzo degli stessi, e che, comunque, devono essere rispettati;
- b) prevede un periodo transitorio durante il quale le stazioni appaltanti hanno la facoltà di adeguare le clausole ivi indicate alle specifiche caratteristiche tecniche della piattaforma utilizzata;
- c) contempla alcune clausole eventuali che recano indicazioni operative volte a rendere più chiara la disciplina di gara nonché i reciproci oneri tra stazione appaltante e concorrenti in un'ottica deflattiva del contenzioso;
- d) detta una specifica disciplina in caso di malfunzionamento della piattaforma. In particolare il Disciplinare distingue il rischio di malfunzionamento dei sistemi telematici, legato a possibili disservizi di rete dei sistemi informatici prescelti dalla stazione appaltante dal "rischio informatico/tecnologico", legato alla strumentazione tecnica e alle caratteristiche dei software utilizzati dall'operatore economico per inviare l'offerta. Più precisamente, in applicazione del principio di leale collaborazione, che deve informare i rapporti tra privati e pubblica amministrazione, il Disciplinare prevede che il malfunzionamento del sistema telematico di cui non si possa comprovare la causa grava sulla stazione appaltante, essendo stato prescelto da quest'ultima come strumento per lo svolgimento della gara (si vedano la Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, 20 novembre 2019, n. 7922, e la Sentenza del TAR Trentino Alto Adige 13 febbraio 2020, n. 24), mentre il mancato o tardivo invio della domanda dovuto a difficoltà di connessione e trasmissione e/o a lentezza del collegamento internet

dell'operatore economico rimangono a carico di quest'ultimo (si veda la Sentenza del Tar Lazio, Sezione II, 7 febbraio 2020 n. 1710).

Tra i principi richiamati vi è quello della gratuità della piattaforma impiegata, il Disciplinare, infatti, prevede che nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico per il mero utilizzo dello strumento telematico prescelto dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 41, comma 2bis, del Codice (si veda ANAC, delibera 4 settembre 2019 n.780; Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, 3 novembre 2020 n. 6787). L'operatore economico deve, però, disporre a propria cura, spesa e responsabilità, di tutta la strumentazione tecnica ed informatica indicata nel Disciplinare e nella documentazione di gara necessaria per potere validamente presentare la propria offerta.

Si ricorda, infine, che il Bando tipo per domicilio digitale, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera n-ter, dal decreto legislativo n. 82/05, intende "un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, di seguito «Regolamento eIDAS», valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale".

3. Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni

In un'ottica di digitalizzazione dell'intera procedura il Bando tipo dispone che tutta la documentazione di gara è disponibile in formato elettronico sul sistema telematico prescelto e sul profilo del committente, come previsto all'articolo 73, comma 4, e nell'allegato V, punto 2, lettera a) del Codice e che tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici, in conformità con quanto disposto dall'articolo 52 del Codice e dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Si ricorda al riguardo che gli strumenti e i dispositivi da utilizzare per comunicare in via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, devono avere carattere non discriminatorio, essere comunemente disponibili e compatibili con i prodotti ITC generalmente in uso e non limitare l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione, fermo restando le deroghe di cui all'articolo 52, comma 1, del Codice.

4. Garanzia dell'anonimato

Il Bando tipo prevede che l'anonimato delle proposte di idee e delle proposte progettuali sia garantito tramite la piattaforma con le modalità individuate dalla stazione appaltante sulla base delle caratteristiche della specifica piattaforma informatica utilizzata. A titolo esemplificativo, è stata prospettata la possibilità di attribuire un codice alfanumerico immodificabile generato direttamente dalla piattaforma, prevedendo che al termine delle operazioni della commissione di gara si procede tramite Piattaforma all'abbinamento delle proposte progettuali ai concorrenti che ne sono autori. Prima di tale momento la commissione giudicatrice fa riferimento ai singoli elaborati solamente in modalità anonima.

Si precisa che, nel caso di procedura svolta in modalità cartacea, l'anonimato dei concorrenti sarà garantito attraverso la presentazione delle proposte di idee e delle proposte progettuali in forma anonima e prive di qualsiasi segno di riconoscimento. Ad ogni proposta sarà attribuito un codice segreto che sarà abbinato al nominativo del concorrente soltanto dopo la valutazione della commissione di gara.

5. Oggetto del concorso e affidamento successivo

Il Bando tipo ha ad oggetto l'acquisizione, dopo l'esperimento del secondo grado, di un progetto con livello di approfondimento pari a quello di un progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione dell'opera individuata dalla stazione appaltante.

Il bando richiama la necessità che tale realizzazione sia progettata a basso impatto ambientale, conformemente alle specifiche tecniche e a ai criteri ambientali minimi pertinenti individuati dal Ministero della Transizione Ecologica.

In attuazione di quanto disposto dall'articolo 152, comma 5, del Codice e dall'articolo 6 quater, comma 8, del decreto legge n. 91/2017 è prevista la facoltà per la stazione appaltante di affidare al vincitore del concorso di progettazione i successivi livelli di progettazione con procedura negoziata. Dal combinato disposto delle due norme appena ricordate si ricava che, se la stazione appaltante intende usufruire di tale possibilità, deve espressamente prevederla nel bando di gara.

6. Soggetti ammessi a partecipare

Il disciplinare consente la partecipazione al concorso di progettazione sia ai soggetti di cui all'articolo 46 del Codice sia ai soggetti non indicati nel citato articolo 46 del Codice, ma abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura. Tale scelta regolatoria si impone alla luce di quanto deciso nella sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Sez. X, 11.06.2020, n. 219/19, che ha confermato, anche in vigenza della direttiva 2014/24/UE, la validità di quanto affermato in riferimento alla direttiva 2004/18/UE. In particolare quest'ultima, ha statuito che gli Stati membri non hanno il potere di vietare agli operatori economici autorizzati a offrire alcuni servizi sul mercato, di partecipare alle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici aventi a oggetto la prestazione di quei medesimi servizi; la Corte ha, dunque, concluso che «L'articolo 19, paragrafo 1, e l'articolo 80, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, letti alla luce del considerando 14 della medesima direttiva, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che esclude, per enti senza scopo di lucro, la possibilità di partecipare a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi di ingegneria e di architettura, sebbene tali enti siano abilitati in forza del diritto nazionale ad offrire i servizi oggetto dell'appalto di cui trattasi».

Occorre, inoltre, considerare che il giudice nazionale ha riconosciuto che «a seguito della sentenza dell'11 giugno 2020 della Corte di Giustizia, l'elenco di cui all'articolo 46 del decreto legislativo, n. 50/2016 deve essere "disapplicato" nella misura in cui non include gli enti che, senza scopo di lucro ed in forma diversa dalla associazione/società di professionisti, siano in grado di fornire prestazioni professionali di architettura ed ingegneria» (TAR Lazio, Roma, 18.01.2021, n. 654).

Alla luce di ciò, non sono stati apposti limiti alla partecipazione al concorso di progettazione, fatti salvi quelli derivanti dal sistema ordinistico vigente nel territorio nazionale, cui è subordinata l'autorizzazione all'esercizio delle attività professionali.

7. Requisiti generali di partecipazione

Le disposizioni contenute nell'articolo rubricato "Requisiti generali" richiamano le cause di esclusione previste dall'articolo 80 del Codice e dalla normativa vigente in tema di divieto a contrarre con la pubblica amministrazione.

La formulazione dell'articolato è volutamente sintetica tenuto conto dell'esistenza del DGUE e del suo specifico richiamo nel Disciplinare nella parte relativa alla Domanda di Partecipazione. Nelle more dell'aggiornamento del DGUE elettronico alla disciplina recata dal citato articolo 80, le stazioni appaltanti richiedono ai concorrenti dichiarazioni integrative, concernenti, in particolare, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 80, comma 5.

8. Requisiti speciali

Al fine di favorire la massima partecipazione ai concorsi di progettazione, è stato chiesto il possesso dei soli requisiti d'idoneità professionale, di cui all'articolo 83, comma 1 lettera a) del Codice ma non di capacità tecnica ed economica di cui all'articolo 83, comma 1, lettera b) e c), del Codice.

La dimostrazione del possesso delle capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali, di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), del Codice, è stata prevista solo nel caso in cui la stazione appaltante si avvalga della facoltà di cui all'articolo 152, comma 5, del Codice, e all'articolo 6 quater, comma 8, del decreto legge n. 91/2017 di affidare al vincitore del concorso anche i successivi livelli di progettazione.

9. Subappalto ed avvalimento

Al fine di consentire la massima partecipazione al concorso, la clausola indica le prestazioni subappaltabili, ai sensi dell'articolo. 31, comma 8 del Codice.

L'avvalimento è stato previsto solo per i requisiti speciali, di cui all'articolo. 83, comma 1, lettere b) e c), del Codice, laddove siano richiesti, nel caso in cui la stazione appaltante si avvalga della facoltà di affidare al vincitore del concorso anche i successivi livelli di progettazione, ai sensi dell'articolo 152, comma 5, del Codice e dell'articolo 6 quater, comma 8, del decreto legge n. 91/2017.

10. Sopralluogo

La clausola tiene conto di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera b), decreto legge n. 76/20, convertito dalla legge 120/20, in virtù del quale in relazione alle procedure pendenti disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del citato decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge e fino alla data del 30 giugno 2023, le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena di esclusione dalla procedura, l'obbligo per l'operatore economico di procedere alla visita dei luoghi, nonché alla consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell'appalto da affidare. Pertanto, fino a quella data, le stazioni appaltanti che intendono introdurre la clausola relativa al sopralluogo devono darne specifica motivazione.

Qualora la stazione appaltante opti per l'inserimento della clausola, il modello individua una serie di elementi che devono essere disciplinati per un corretto svolgimento delle relative operazioni (ad esempio, i luoghi oggetto del sopralluogo, gli orari, e così via). Il sopralluogo può essere effettuato di persona o a distanza da un rappresentante legale, procuratore o da un direttore tecnico del concorrente o da soggetto diverso munito di delega. In un'ottica di semplificazione, al fine di rendere tale adempimento più rispondente alle esigenze organizzative rappresentate dagli operatori economici, si ritiene che il soggetto munito di delega non deve essere necessariamente un dipendente dell'operatore economico. Al fine di garantire l'anonimato tra i soggetti che partecipano alla procedura, il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

In un'ottica di semplificazione e speditezza, il Disciplinare prevede che, in caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario non ancora costituiti, il sopralluogo può essere effettuato da un

rappresentante di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In ordine alle modalità di svolgimento del sopralluogo, si evidenzia che rientra nella discrezionalità della stazione appaltante fissare la calendarizzazione del sopralluogo, dovendo la stessa poter organizzare la propria attività in modo da non distogliere i propri dipendenti dalle normali attività per periodi di tempo imprecisati. Al riguardo, tuttavia si ritiene opportuno segnalare che tale calendarizzazione dovrà essere effettuata nel rispetto della par condicio e dell'anonimato dei partecipanti, ciò che porta ad escludere l'ammissibilità di sopralluoghi collettivi. Inoltre, dovrà contemperare, da un lato, l'esigenza di garantire la massima partecipazione alla gara, evitando di fissare date di sopralluogo troppo vicine alla data di pubblicazione del bando (ciò che potrebbe costituire una violazione del principio di proporzionalità e del termine di partecipazione alla gara); dall'altro, l'esigenza di garantire un lasso di tempo dopo lo svolgimento del sopralluogo che possa considerarsi congruo per la formulazione dell'offerta, evitando di fissare date troppo vicine al termine finale per la presentazione della domanda. Ad ogni modo, si raccomanda di tener conto dell'adempimento richiesto ai fini della fissazione del termine per la presentazione della domanda.

L'attestato di avvenuto sopralluogo non deve essere presentato in gara dal concorrente in quanto trattandosi di un atto della medesima stazione appaltante è necessario che la stessa sia in grado di verificare autonomamente i concorrenti che hanno effettivamente effettuato il sopralluogo.

11. *Pagamento dell'imposta di bollo*

Il bando tipo prevede l'assoggettamento della domanda di partecipazione all'imposta di bollo nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72. Ciò in conformità a quanto chiarito nelle Risposte n. 7 e 347/2021 dell'Agenzia delle Entrate, secondo cui nel caso in cui l'adesione alla procedura di gara cosiddetta "aperta", necessita di una formale domanda di partecipazione da parte dell'operatore economico, la stessa deve essere assoggettata all'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 3 della tariffa, parte prima, allegata al citato decreto.

12. *Pagamento del contributo in favore dell'Autorità*

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo in favore dell'Autorità secondo le istruzioni per il calcolo dell'importo e le modalità di versamento indicate dall'Autorità nella delibera annuale adottata dall'ANAC e pubblicata sul sito istituzionale. Si ricorda che il pagamento del contributo costituisce condizione di ammissibilità della proposta, di conseguenza, il mancato versamento costituisce causa di esclusione dal concorso, mentre la mancata prova del pagamento può essere regolarizzata nell'ambito della procedura di soccorso istruttorio.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'articolo 1, comma 67 della legge 266/2005.

13. *Commissione giudicatrice*

La commissione giudicatrice è un organo straordinario e temporaneo dell'amministrazione, istituito con atto ad hoc per lo svolgimento della funzione, di natura tecnica, di esame e valutazione delle offerte formulate dai concorrenti nell'ambito della gara di appalto.

Si ritiene applicabile alla commissione giudicatrice non soltanto lo specifica disciplina recata dall'articolo 155 del Codice ma quella generale dettata dall'articolo 77 del Codice. Conseguentemente la stazione appaltante nomina la commissione

dopo la scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al primo grado e la commissione rende la dichiarazione di cui all'articolo 77, comma 9 del Codice.

Ciò in base alla considerazione che l'articolo 154 del Codice, rubricato Organizzazione dei concorsi di progettazione e selezione dei partecipanti, dispone: "Per organizzare i concorsi di progettazione, le stazioni appaltanti applicano procedure conformi alle disposizioni dei titoli I, II, III e IV della Parte II e del presente capo" (comma 1). Tra le disposizioni del Titolo III del Codice vi è il citato articolo 77, conseguentemente deve ritenersi che le prescrizioni ivi contenute si applichino anche ai concorsi di progettazione.

L'articolo 77 del Codice prevede anche che i commissari siano scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC ai sensi dell'articolo 78, in attuazione di tale disciplina l'Autorità ha adottato la Linee guida del 16 novembre 2016, n. 5, recante "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici". Tuttavia tale disposizione è stata sospesa fino al 30 giugno 2023 ad opera dell'articolo 1, comma 1, lettera c) della legge n. 55/2019, come modificato dall'articolo 8, comma 7, della legge n. 120 del 2020, poi dall'articolo 52, comma 1, lettera a), legge n. 108 del 2021), con la conseguenza che fino a tale data deve considerarsi sospesa anche l'efficacia delle Linee guida n. 5. Per tale ragione il Bando tipo conforma la propria disciplina alla normazione transitoria dell'articolo 216, comma 12, del Codice. In tal senso, la nomina della commissione spetta all'organo della stazione appaltante competente a effettuare la scelta dell'affidatario del contratto, nel rispetto di regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate dalla amministrazione nonché di assenza di conflitto di interessi.

Si ricorda, infine, che l'articolo 53, comma 5, lettera c), del decreto legge n. 77/21, convertito, con modificazioni, dalla legge n.108/21, ha modificato l'articolo 77, comma 2, del Codice, prevedendo che la commissione di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni, mentre il testo originario della disposizione prevedeva come soltanto facoltativo il lavoro a distanza.

14. *Verifica documentazione amministrativa e incompatibilità*

La clausola prevede che la verifica della documentazione amministrativa e del possesso dei requisiti morali e speciali d'idoneità professionale siano verificati in capo al solo vincitore del concorso, dopo la sua proclamazione, a cura del soggetto a ciò indicato nel bando che può essere il RUP, la commissione giudicatrice ovvero altro ufficio dell'amministrazione a ciò deputato, ove esistente.

In caso di omessa dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti il vincitore è escluso dal concorso e si procede con il secondo classificato.

15. *Proclamazione del vincitore e affidamento dei successivi livelli di progettazione*

Il bando tipo prevede che la proposta progettuale proclamata vincitrice è acquisita in proprietà dalla stazione appaltante e che la classifica dei concorrenti è resa nota mediante pubblicazione nella Piattaforma e sul profilo di committente nella sezione Amministrazione trasparente. Alle proposte proclamate vincitrici sarà corrisposto il premio indicato nel bando.

Si precisa che la stazione appaltante può consentire la partecipazione alla successiva procedura di affidamento avente ad oggetto l'acquisizione degli ulteriori livelli di progettazione al vincitore del concorso. Tale possibilità tiene conto della facoltà indicata nell'articolo 6 quater, comma 8, del decreto legge n. 91/2017 e nell'articolo 152, comma 5, del Codice.

Considerando che si tratta di una facoltà, non di un obbligo, il Disciplinare prevede come eventuale l'inserimento della clausola in esame, ciò significa che la stazione appaltante dovrà inserirla solo nel caso in cui intenda avvalersene. Per lo svolgimento della successiva procedura di affidamento, la stazione appaltante dovrà procedere, ai sensi dell'articolo 152, comma 5, allo svolgimento della procedura negoziata, di cui all'articolo 63, comma a, del Codice, richiedendo al vincitore del concorso appositi requisiti speciali, scelti tra quelli indicati come alternativi nella clausola in esame e preventivamente

inseriti nello specifico disciplinare del concorso. Alla conclusione della procedura negoziata, la stazione appaltante procederà alla stipula del relativo contratto con l'aggiudicatario previa verifica del possesso dei requisiti richiesti.